



**COMUNE
DI RIANO**
Provincia di Roma

Largo Monte Chiara, 1 C.A.P. 00060
Tel.: +39 069013731 Fax: +39 069031500
Cod.Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003
www.comune.riano.rm.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 10 del 24/06/2021	Oggetto: Approvazione delle Tariffe TaRi. Anno 2021
---------------------------------	--

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore **18:20** e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Nella seduta Ordinaria, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: :

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	VETRANI ERMELINDO	Si	
Consigliere	MANETTA CRISTINA		Si
Consigliere	DI PIETRANTONIO MARINA	Si	
Consigliere	FAGNANI GABRIELE	Si	
Consigliere	SPAZIANI STEFANO	Si	
Consigliere	PICONE SARA	Si	
Consigliere	PALADINI ROBERTO	Si	
Consigliere	ZAPPA FRANCO	Si	
Consigliere	STOICA TOADER	Si	
Consigliere	ABBRUZZETTI LUCA GIOVANNI ATTILIO	Si	
Consigliere	POETA LUIGI	Si	
Consigliere	MAZZA MARIA CRISTINA	Si	
Consigliere	DI PIETRANTONIO MARCO		Si

Totale Presenti: 11	Totale Assenti: 2
----------------------------	--------------------------

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza **SPAZIANI STEFANO**.
Assiste il Segretario comunale **dott. FRANCESCO MENDICELLI**.
La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'oggetto della presente deliberazione.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000

A norma dell'art. 49 del Testo unico n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico
Riano il **24/06/2021**
Responsabile SETTORE 4 - RAGIONERIA
E TRIBUTI
f.to **MAMMOLITI SERENA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

A norma dell'art. 49 del testo unico n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Note:
Riano **24/06/2021**

Responsabile SETTORE 4 - RAGIONERIA E
TRIBUTI
f.to **MAMMOLITI SERENA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Presidente del Consiglio relazione sull'argomento in trattazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24.06.2021 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 1.254.826,72 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Riano un incremento nella misura del 1,02% del Piano Finanziario TARI 2020;

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- 1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;*
- 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- 3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*
- 4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;*

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 1.254.826,72, iva compresa, di cui € 721.353,95 per costi variabili ed € 533.472,77 per costi fissi;

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 1.254.826,72;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/08/2020 con la quale il Comune di Riano, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 1.254.826,72 e comprende i costi fissi, pari al 42,51% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 57,49% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka	Coefficiente proporzionale di produttività Kb
1	00,86	01,00
2	00,94	01,40
3	01,02	01,80
4	01,10	02,20
5	01,17	03,25

6 o più

01,23

03,75

UTENZE NON DOMESTICHE

N°	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	00,61	05,65
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	00,48	04,40
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	00,78	07,12
6	Esposizioni, autosaloni	00,45	04,07
7	Alberghi con ristorante	01,34	12,31
8	Alberghi senza ristorante	01,02	09,39
9	Case di cura e riposo	01,18	10,88
11	Uffici, agenzie, studi professionali	01,22	11,23
12	Banche ed istituti di credito	00,69	06,29
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	01,07	09,86
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	01,20	11,03
16	Banchi di mercato beni durevoli	01,59	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	01,05	09,66
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	00,87	07,95
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	01,07	09,80
20	Attività industriali con capannoni di produzione	00,61	05,57
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	00,66	06,05
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	03,25	29,93
23	Mense, birrerie, hamburgerie	03,50	32,20
24	Bar, caffè, pasticceria	02,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	01,92	17,64
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	01,92	17,60

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	04,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	01,73	15,86
29	Banchi di mercato genere alimentari	06,58	60,50
30	Discoteche, night-club	01,29	11,82

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24 giugno p.v.).

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Ritenuto di prevedere un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e più precisamente:

a. Riduzione pari al 50% della parte variabile della tariffa dovuta per il periodo dal 01/03/2021 al 31/05/2021, a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche: 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto; 2. Cinematografi e teatri; 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi; 5. Stabilimenti balneari; 7. Alberghi con ristorante; 8. Alberghi senza ristorante; 13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli; 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato; 16. Banchi di mercato di beni durevoli; 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista; 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie; 23. Mense, birrerie, amburgherie; 24. Bar, caffè, pasticceria; 30. Discoteche, night-club attive alla data del 31 dicembre 2020, le cui attività siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 01/03/2021 al 31/05/2021. Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non sospese, la riduzione viene riconosciuta limitatamente alle attività sospese, codificate con specifici codici ATECO.

Visto il Parere del Revisore Unico dei Conti ricevuto in merito alla Riduzione di cui sopra, espresso con verbale n. 31 del 24.06.2021;

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue.

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 35.000,00 e che tale somma trova copertura nel bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia/Città Metropolitana;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 30/09/2014, e richiamato in particolare l'art. 12 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun

anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti favorevoli sei ed astenuti cinque (Cons. Abbruzzetti, Poeta, Mazza, Zappa e Di Pietrantonio Marina), su undici presenti, resi per alzata di mano.

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		00,53
b) due persone		00,58
c) tre persone		00,63
d) quattro persone		00,67
e) cinque persone		00,72
f) sei o più persone		00,75
Tariffa al mq. per le attività di cui alle cat.		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,02
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,59
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,58
6	Esposizioni, autosaloni	1,49
7	Alberghi ristorante	4,44
8	Alberghi senza ristorante	3,38
9	Case di cura e riposo	3,91
11	Uffici, agenzie, studi professionali	4,04
12	Banche ed istituti di eredito	2,28
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,54
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,97

16	Banchi di mercato beni durevoli	5,26
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	3,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,88
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,54
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,02
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,18
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	10,76
23	Mense, birrerie, amburgherie	11,59
24	Bar, caffè, pasticceria	8,11
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6,36
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	6,36
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	14,00
28	Ipermercati di generi misti	5,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	21,78
30	Discoteche, night-club	4,27

PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		107,60
b) due persone		150,64
c) tre persone		193,68
d) quattro persone		236,72
e) cinque persone		349,71
f) sei o più persone		403,51
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	00,19
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	00,15
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	

		00,24
6	Esposizioni, autosaloni	00,13
7	Alberghi ristorante	00,41
8	Alberghi senza ristorante	00,31
9	Case di cura e riposo	00,36
11	Uffici, agenzie, studi professionali	00,37
12	Banche ed istituti di credito	00,21
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	00,33
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	00,36
16	Banchi di mercato beni durevoli	00,48
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	00,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	00,26
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	00,32
20	Attività industriali con capannoni di produzione	00,18
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	00,20
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	00,99
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,06
24	Bar, caffè, pasticceria	00,75
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	00,58
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	00,58
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	01,29
28	Ipermercati di generi misti	00,52
29	Banchi di mercato genere alimentari	2,00
30	Discoteche, night-club	00,39

2) di dare atto che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 sono riconosciute a seguito della presentazione dell'apposita istanza telematica e relativa documentazione predisposta dall'Ufficio tributi del Comune nei termini fissati dallo stesso ufficio e resi noti con pubblicazione sul sito internet dell'ente. Detta riduzione è riconosciuta a favore di ciascuna utenza avente diritto e che a tale fine è destinato un importo complessivo pari ad € 35.000,00 che trova copertura nel bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 fissata dalla Provincia/Città Metropolitana;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente

deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

IL PRESIDENTE
f.to **SPAZIANI STEFANO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **dott. FRANCESCO MENDICELLI**

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo
Data, li **01/07/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
**dott. FRANCESCO
MENDICELLI**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo Protorio del Comune per rimanervi 15 gg. consecutivi dal **01/07/2021**

NUM. ALBO **490**

Riano, li **01/07/2021**

IL MESSO COMUNALE
f.to **ZINNA DOMENICO**
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

- È stata comunicata con lettera ai signori capigruppo consiliari così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, trattandosi di materia elencata nel comma 2;
- È stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs.n. 267/2000;

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/07/2021:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 del T.U. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 01/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **dott. FRANCESCO MENDICELLI**
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e
s.m.i.)*